



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 429 del 04/04/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 383 del 06/04/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **8/2022** a favore della Ditta **S.A. FIRE PROTECTION s.r.l.** per l'attività di progettazione, produzione manutenzione di articoli tecnici per antincendio e sicurezza svolta nello stabilimento sito in C.da S. Biagio Zona industriale del Comune di San Pier Niceto (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 74/Gab. del 08.05.2009 che approva le linee guida per l'adozione delle Autorizzazioni in Via Generale (A.V.G.);

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta S.A. FIRE PROTECTION s.r.l. pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 15069 del 13.07.2021 e successive integrazioni del 07/10/2021 e del 14/10/2021, assunte rispettivamente al Protocollo generale di questo Ente il 02/08/2021 al n° 27792/21, il 07/10/2021 al n° 33931/21 e il 14/10/2021 al n° 34973/21, per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera art. 269 lett. c) per il nuovo punto di emissione E ₃ relativo al nuovo impianto di granigliatura e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di progettazione, produzione manutenzione di articoli tecnici per antincendio e sicurezza svolta nello stabilimento sito in C.da S. Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME) ;
VISTA	la presa d’atto n° 17/2016 di adesione alla Autorizzazione in linea generale di cui alle D.D. n° 64 (verniciatura E ₁) e n° 65 (saldatura E ₂) del 13.10.2009, ancora in corso di validità, rilasciata da questa Direzione, protocollo n° 29959/16 del 21.09.2016 e notificata dal SUAP con nota protocollo n° 31371/16 del 10.04.2016;
VISTO	il verbale n° 28cds A.U.A. del 16.11.2021 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 35389/21 del 18.10.2021 durante la quale si decide di interrompere i termini procedurali per inoltrare i chiarimenti e le informazioni richiesti;
VISTA	l’autorizzazione definitiva allo scarico nella rete fognaria consortile rilasciata dall’IRSAP protocollo n° 5515/2018 del 22.02.2018, acquisita durante la Conferenza di servizi sopracitata;
VISTE	le integrazioni documentali della Ditta trasmesse tramite SUAP, assunte al Protocollo generale di questo Ente al n° 42051/21 del 13.12.2021;
VISTA	la nota dell’IRSAP, assunta al Protocollo generale di questo ente al n° 43380/21 del 23.12.2021 con la quale si conferma il provvedimento prot. n° 5515/2018 del 22.02.2018 e si precisa che l’autorizzazione si riferisce esclusivamente allo scarico nella rete fognaria delle acque nere, mentre la gestione della rete delle acque meteoriche e ogni relativa attività autorizzatoria rimane di competenza comunale;
VISTO	il verbale n° 1cds AUA del 11.01.2022 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 42362/21 del 15.12.2021 a seguito delle integrazioni documentali durante la quale si decide di poter procedere al rilascio AUA appena pervenuti i pareri favorevoli da parte della STA di Messina e dell’Ufficio tecnico del Comune;
VISTO	il parere favorevole in ambito urbanistico, igienico-sanitario ed acustico trasmesso dall’Ufficio tecnico del Comune di San Pier Niceto con nota protocollo n° 387 del 13.01.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 829/22. Con la stessa nota viene autorizzato lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla rete di drenaggio nella rete acque bianche comunali. Tale atto si allega e fa parte integrante (All. 1);
VISTO	il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 05/2022 espresso dalla STA di Messina protocollo n° 18171 del 18.03.2022, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 2838 del 31.03.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 10567/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 09.01.2021.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 8/2022 a favore della Ditta **S.A. FIRE PROTECTION s.r.l.** per lo scarico in fognatura di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e lett. d) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di progettazione, produzione manutenzione di articoli tecnici per antincendio e sicurezza svolta nello stabilimento sito in C.da S. Biagio Zona industriale del Comune di San Pier Niceto (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ad effettuare gli scarichi delle acque provenienti dall'insediamento produttivo con le seguenti modalità: lo scarico civile e lo scarico di dilavamento del piazzale dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3, All. 5, P. III del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura prevedendo distinti pozzetti di ispezione e campionamento, assicurandone la costante disponibilità alle Autorità preposte al controllo.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) In particolare il Gestore dovrà:

1. provvedere, annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, in tempo asciutto, ad eseguire analisi chimiche sul refluo originato dal dilavamento del piazzale (collaudo delle manichette), dopo il trattamento, da campionarsi ove possibile in modalità mediata nelle 3 h, considerando i seguenti parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, Solventi Organici aromatici, Alluminio, Arsenico, Cromo, Rame, Nichel, Manganese, Stagno, Piombo, Saggio di Tossicità acuta, inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
2. provvedere, annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, in corrispondenza di precipitazioni atmosferiche, ad analisi sul refluo da dilavamento meteo, dopo il trattamento, da campionarsi ove possibile in modalità mediata nelle 3 h, considerando i seguenti parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, Solventi Organici aromatici, Alluminio, Arsenico, Cromo, Rame, Nichel, Manganese, Stagno, Piombo, Saggio di Tossicità acuta, inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
3. mantenere separata la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé, rispetto alle altre linee idrauliche o, quantomeno, inserirsi a valle del pozzetto di controllo-prelievo delle acque reflue industriali;

4. munirsi di idonee apparecchiature di controllo qualitativi e quantitativi, ovvero idoneo campionatore automatico (come riportato nell'Autorizzazione IRSAP 5515 del 22.02.2018);
5. realizzare entro mesi SEI dal rilascio dell'AUA il sistema di gestione (raccolta, trattamento e scarico) delle acque di dilavamento piazzali, secondo l'ipotesi progettuale avanzata nel contesto dell'istanza AUA;
6. documentare fotograficamente la posa in opera del sistema depurativo e delle sezioni idrauliche significative (afferenze ed efferenze), raccordi inclusi;
7. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli e acque di controlavaggio del filtro a coalescenza) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi SEI dal rilascio dell'AUA e comunque non appena ultimato il sistema di trattamento e scarico delle acque di dilavamento, copia di convenzione/contratto con operatore autorizzato;
8. non immettere nella rete idrica di scarico interna acque reflue o altre sostanze di scarto derivate dal processo produttivo;
9. non immettere nella rete fognaria sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
10. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altri insediamenti produttivi;
11. procedere ad una corretta manutenzione di tutta la dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
12. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrici;
13. dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
14. trasmettere annualmente una relazione di sintesi su quantità di acque attinte, di materie prime e di materie prime ausiliarie utilizzate, gestione della dotazione depurativa, quantità e destino dei fanghi e degli oli residuati dalla depurazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Portata m ³ /h	Inquinante	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema di abbattimento
E ₃	Impianto di granigliatura	2795	Polveri totali	< 20 *	Filtro a cartucce

*D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010 Art. 2 lett.a)

Art. 5) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio del nuovo impianto di granigliatura (punto di emissione E₃) con un preavviso di almeno **quindici giorni**. Raggiunta la messa a regime dell'impianto, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 6) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza annuale, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e alla STA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 7) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 8) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. i requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) dovranno essere in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
5. nel caso di superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
6. nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
7. rispettare, per le emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
8. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione del sistema di abbattimento relazionando, con periodicità annuale, agli Organi di controllo competenti;
9. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo lett. d)

Art. 9) Il Gestore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nelle D.D. n° 64 (cabina verniciatura E₁) e 65 (saldatura E₂) del 13.10.2009 di Autorizzazione in Via Generale (AVG).

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 10) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 11) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo totale di combustibile per tonnellata di materie prime trattate;
6. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;
7. emissioni in atmosfera: data di effettuazione dei controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
8. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 12) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 13) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 14) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 16) Il presente atto ha una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 17) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di San Pier Niceto (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Pier Niceto (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 18) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso nello stabilimento sito in C.da S. Biagio Zona industriale del Comune di San Pier Niceto (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 04.04.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)